

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO III^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 151/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 129/CSA– RIUNIONE DEL 12 MAGGIO 2016

I COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Avv. Maurizio Borgo Avv. Serapio Deroma, - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 6 GIORNATE EFFETTIVE INFLITTA AL CALC. UMAR SADIQ SEGUITO GARA CAMPIONATO PRIMAVERA TIM – TROFEO GIACINTO FACCHETTI LAZIO/ROMA DEL 22.04.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.04.2016)

Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 215 del 27.04.2016, ha inflitto la sanzione della squalifica per 6 giornate effettive di gara al calciatore, della società A.S. Roma, Umar Sadiq.

Tale decisione è stata assunta perché, durante l'incontro del Campionato Primavera Tim – Trofeo Giacinto Facchetti Lazio/Roma disputato il 22.4.2016, Umar Sadiq, al 25° del primo tempo, con il pallone non a distanza di giuoco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al volto; infrazione rilevata da un Assistente; successivamente, mentre abbandonava il terreno di giuoco dopo la consequenziale espulsione, si dirigeva nuovamente verso il calciatore avversario che giaceva a terra e lo colpiva, nuovamente, con una ginocchiata al volto.

Avverso tale provvedimento la Società A.S. Roma ha preannunciato reclamo innanzi a questa Corte Sportiva d'Appello Nazionale con atto del 28.4.2016, formulando contestuale richiesta degli "Atti Ufficiali".

Istruito il reclamo e fissata la data della Camera di Consiglio, nelle more della trattazione, la società ricorrente, con nota trasmessa il 7.5.2016, inoltrava formale rinuncia all'azione.

La Corte, premesso che ai sensi dell'art. 33, comma 12, C.G.S., le parti hanno facoltà di non dare seguito al preannuncio di reclamo o di rinunciarvi prima che si sia proceduto in merito e che la rinuncia o il ritiro del reclamo non hanno effetto soltanto per i procedimenti d'illecito sportivo, per quelli che riguardano la posizione irregolare dei calciatori e per i procedimenti introdotti per iniziativa degli Organi federali e operanti nell'ambito federale (circostanze, quest'ultime escludibili nel caso di specie), dichiara estinto il procedimento.

Per questi motivi la C.S.A., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dalla società A.S. Roma di Roma, dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S.D PROGREDITUR MARCIANISE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. LAGNENA NICOLA SEGUITO GARA PROGREDITUR MARCIANISE/FRANCAVILLA DELL'1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

L'A.S.D. Progreditur propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, affidando le sue doglianze a due autonomi motivi:

- 1) assenza di qualsivoglia conseguenza lesiva

2) l'eccessiva afflittività della pena comminata, rispetto a casi simili trattati in giurisprudenza con minor rigore.

Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione, ma nella fattispecie, lo stesso appare contraddittorio. Da una parte, infatti, si afferma che il calciatore Nicola Legnena ha colpito violentemente con uno schiaffo alla nuca un calciatore avversario, e dall'altra, si precisa però che il detto schiaffo non avrebbe procurato particolare dolore.

Ritiene la Corte di poter dedurre che se uno schiaffo non procura particolare dolore, evidentemente non può essere considerato violento, ma reputa in pari tempo di applicare il consolidato orientamento di valutare non l'azione in se', ma nella sua attitudine ad essere violenta e tale deve essere considerato il comportamento del Legnena, se si considera che il calciatore ha inferto uno schiaffo ad un avversario da dietro, sulla nuca. Cionondimeno, pur nell'ambito del comportamento che si ritiene di qualificare violento, deve essere valutata la particolare tenuità degli effetti che dalla descritta azione sono derivati, atteso che il descritto schiaffo non hanno prodotto alcun particolare dolore all'avversario. Si ritiene, pertanto, in considerazione della detta ultima circostanza, di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la sanzione inflitta, nei termini di cui in dispositivo. ,

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Progreditur Marcianise di Marcianise (Caserta), riduce la sanzione inflitta al calc. Lagnena Nicola a 2 giornate di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

3. RICORSO S.D. M.C. FERMANA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. IOTTI ILARIO SEGUITO GARA RECANATESE/FERMANA F.C. DELL'1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

La S.D. M.C. Fermana F.C. propone reclamo avverso il provvedimento in epigrafe, lamentando l'eccessiva sproporzione della sanzione inflitta al proprio calciatore Ilario Iotti dal Giudice Sportivo, rispetto all'entità del fatto accaduto ed al contenuto del referto arbitrale, tenuto anche conto del contesto in cui lo stesso si è verificato.

Il referto arbitrale è fonte privilegiata di prova ed i fatti ivi descritti non possono essere messi in discussione. E' peraltro la stessa reclamante che non ha inteso discutere i fatti nel loro accadimento storico, per come riferiti e descritti dall'arbitro di gara, avendo inteso solo contestare l'eccessiva afflittività della pena. La Corte prende atto dell'ottimo sforzo difensivo profuso, ma ritiene di non poter condividere le tesi affermate e sostenute della parte reclamante, perché i fatti sono gravissimi e non lasciano spazio ad interpretazioni più benevole.

Il senso letterale delle espressioni usate dal calciatore, che risultano riportate dall'arbitro in referto nella loro agghiacciante crudezza e senza metafora alcuna, non lasciano ambito ad equivoci ed è appena il caso di sottolineare che sono state profuse ben due bestemmie, un'espressione che nulla ha di urbano e due gravissime offese.

Simili comportamenti non possono trovare giustificazione, esimenti di sorta o anche semplicemente attenuanti, perché l'educazione, il rispetto per l'arbitro e le sue decisioni ed il dovere di probità debbono costituire elementi portanti del comportamento sportivo, anche ove lo stesso abbia a manifestarsi nell'agonismo più spinto o caratterizzato da particolari momenti di gioco o da esigenze di classifica.

E' dovere specifico dell'atleta controllare le sue reazioni, contenendole entro limiti accettabili e detto dovere, nella fattispecie, è stato violato al di là di ogni ragionevole comprensione. La C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società S.D. M.C. Fermana F.C. di Fermo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Dott. Gabriele De Sanctis - Componenti; Dott. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO A.S.D. MURAVERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ARRUS ALESSANDRO SEGUITO GARA MURAVERA/CALCIO BUDONI DELL'1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

La società Muravera Calcio ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in particolare per la sanzione della squalifica per 3 giornate di gara al calciatore, Alessandro Arrus, come da Com. Uff. n. 129 del 2.5.2016.

Dagli atti risulta che nel corso della gara Muravera/Budoni l'indicato calciatore veniva espulso dal terreno di gioco "per essersi spintonato con un calciatore avversario dopo essersi posto testa a testa con il medesimo. Successivamente afferrava la testa di quest'ultimo con entrambe le mani e lo spingeva nuovamente"

La società appellante contesta fermamente che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che tutto l'avvenimento è provato da una sequenza fotografica prodotta dal fotografo ufficiale del quotidiano "La nuova Sardegna", che viene allegata al reclamo. Pertanto viene chiesto l'annullamento della sanzione o quanto meno una riduzione della squalifica.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Va da sé che, a fronte di affermazioni contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Per giurisprudenza pacifica non è ammessa la prova televisiva.

Tuttavia, pur ritenendo la sussistenza del fatto contestato e la sua gravità, il collegio ritiene che la pena inflitta sia leggermente superiore a quella generalmente ritenuta congrua in casi come quello in esame, anche in considerazione del fatto che fatti del genere sono frequenti nella concitazione del gioco e comunque si tratta di una aggressione reciproca.

Pertanto, si ritiene di dover ridurre la squalifica da 3 a 2 giornate di gara, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

L'accoglimento, anche parziale, del ricorso comporta la restituzione della tassa di reclamo

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D. Muravera di Muravera (Cagliari), riduce la sanzione inflitta al calc. Arrus Alessandro a 2 giornate di squalifica.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

III COLLEGIO

Prof. Mario Serio – Presidente; Prof. G. Paolo Cirillo, Prof. Giovanni Serges - Componenti; Dr. Franco Granato - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario

5. RICORSO MEZZOLARA S.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. BAZZANI FABIO SEGUITO GARA MEZZOLARA/FORTIS JUVENTUS DELL'1.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 139 del 2.5.2016)

La società Mezzolara ha proposto reclamo avverso la decisione adottata dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, in particolare per la sanzione della squalifica per 2 giornate di gara al tesserato, Fabio Bazzani, allenatore della squadra, come da Com: Uff. n. 139 del 2.5.2016.

Dagli atti risulta che al 35° del secondo tempo l'arbitro ha dovuto allontanare il sig. Fabio Bazzani dal campo perché, dopo una decisione tecnica, gridando, diceva: "arbitro, che c.... fai? E' fallo. E nello stesso tempo, gesticolava con le braccia".

La società appellante non contesta che i fatti si siano svolti così come descritti e deduce che è stata adoperata una frase colorita, dovuta alla delicatezza della partita e senza un intento offensivo nei confronti del direttore di gara. Pertanto viene chiesta una riduzione della squalifica.

Il reclamo è parzialmente fondato.

Infatti – ad avviso della Corte - dagli atti del procedimento risulta in maniera incontrovertibile che i fatti si sono svolti così come descritti nel rapporto arbitrale e quindi sono idonei a configurare l'illecito sportivo contestato.

Va da sé che a fronte di affermazioni, peraltro solo parzialmente contrapposte, quella del rapporto arbitrale costituisce fonte di prova privilegiata data la natura dell'organo da cui proviene, che in ogni caso non avrebbe avuto nessun interesse ad affermare il falso.

Tuttavia, pur ritenendo la sussistenza del fatto contestato e la sua gravità, il collegio ritiene che la pena inflitta sia leggermente superiore a quella generalmente ritenuta congrua in casi come quello in esame, anche in considerazione del fatto che l'espressione in sé non è particolarmente offensiva.

Pertanto, si ritiene di dover ridurre la squalifica da 2 a 1 giornata di gara, anche tenendo conto dei precedenti specifici.

L'accoglimento, anche parziale, del ricorso comporta la restituzione della tassa di reclamo

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Mezzalana S.S.D. di Budrio (Bologna), riduce la sanzione inflitta al sig. Bazzani Fabio a 1 giornata di squalifica .

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

6. RICORSO CALC. PIGLIACELLI MIRKO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CESENA/PRO VERCELLI DEL 2.5.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016)

Con reclamo del 9.5.2016 il Sig. Mirko Pigliacelli, tesserato per la F.C. Pro Vercelli 1892, impugnava il provvedimento del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 103 del 3.5.2016 con il quale gli era stata inflitta la sanzione della squalifica per 2 giornate effettive in relazione alla gara contro il Cesena disputata in data 2.5.2016.

A sostegno dell'impugnazione deduceva che l'espressione irrispettosa pronunciata con una unica parola verso l'arbitro altro non era che un isolato sfogo emotivo indotto dalla tensione agonistica, risultava priva di valenza offensiva, non veniva reiterata ed il ricorrente si allontanava immediatamente dal campo. Da qui un errato inquadramento giuridico del fatto da parte del giudice sportivo che non avrebbe tenuto nel debito conto la circostanza che la protesta non era stata reiterata, che il giocatore dopo aver proferito la parola si era allontanato dal campo. Invocava, infine, sul punto una serie di precedenti giurisprudenziali nei quali la pronuncia della medesima espressione irrispettosa aveva condotto, all'esito di un inquadramento nelle specifiche circostanze di fatto, ad esiti sanzionatori più miti. Sottolineava infine la mancata considerazione di attenuanti.

Concludeva chiedendo la riduzione della sanzione ad una sola giornata.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Non vi è dubbio, infatti, che l'espressione altamente irrispettosa nei confronti dell'arbitro sia stata pronunciata ed essa integra oggettivamente un comportamento del tutto inaccettabile, quali che siano le circostanze che, in ipotesi, la abbiano determinata. In alcun modo può ritenersi la sussistenza di circostanze attenuanti quali la mancata reiterazione dell'espressione o la circostanza dell'abbandono del campo che appare del tutto irrilevante in quanto l'episodio si è verificato a fine gara e, pertanto, l'uscita dal campo costituiva un fatto del tutto normale.

La sanzione appare, dunque, equa e commisurata all'oggettiva valenza spregiata e insultante nei confronti dell'arbitro

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso, come sopra proposto dal calciatore Pigliacelli Mirko.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

7. RICORSO CITTA' DI MONTESILVANO C5 AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2016 INFLITTA AL SIG. MANCINI ALBERTO SEGUITO GARA PLAY OFF SCUDETTO, CITTÀ DI MONTESILVANO C5/REAL RIETI DEL 30.4.2016 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 736 del 2.5.2016)

Con reclamo del 6.5.2016 la ASD Città di Montesilvano ed il Sig. Mancini Alberto, in proprio, impugnavano la decisione del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff., n. 736 del 2.5.2016 con la quale era stata inflitta al Mancini la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività fino al 30.6.2016 per avere lo stesso, mentre assisteva contro il Real Rieti C5 del 30.4.2016, inveito ripetutamente contro le decisioni arbitrali, tentando di colpire con sputi il primo arbitro senza riuscire.

A sostegno dell'impugnazione si sottolineava come la condotta del Mancini pur caratterizzata da proteste certamente eccessive nei confronti dell'arbitro non si era mai tradotta nel tentativo di colpire il direttore di gara con sputi, dovendosi al riguardo ritenere sul punto un travisamento da parte di quest'ultimo. Nel reclamo si sottolineava particolarmente la irreprensibilità della carriera del Mancini, mai caratterizzata in lunghi anni di attività da comportamenti come quello censurato.

Nel corso dell'audizione il Mancini ribadiva la propria posizione, sottolineando con particolare vigore la circostanza che l'addebito del tentativo di colpire l'arbitro con sputi era da considerarsi inesistente e frutto di un travisamento.

Il ricorso è parzialmente fondato.

Mentre, infatti, la circostanza delle reiterate proteste appare oggettivamente ed univocamente accertata e, in definitiva, ammessa dallo stesso ricorrente non così può dirsi del tentativo di colpire l'arbitro con sputi. Sul punto, infatti, è da rilevare che mentre l'arbitro riferisce di aver riconosciuto in tribuna il Mancini e gli attribuisce il tentativo di colpire l'arbitro, gli altri referti di commissari di campo sono di diverso tenore. In uno dei due referti non vi è traccia dell'accaduto e si parla solo di frasi offensive, mentre nel modulo diretto al procuratore federale, a firma Grotti, si parla di un generico tentativo di colpire l'intera compagine arbitrale da parte della intera tifoseria locale. In altri termini non vi è certezza del reale verificarsi del comportamento in capo al Mancini.

Appare pertanto equo accogliere parzialmente il ricorso riducendo la sanzione

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso, come sopra proposto dalla società Città di Montesilvano di Montesilvano (Pescara), riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al sig. Mancini Alberto a tutto il 31 maggio 2016.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 25 maggio 2016

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio